


| individuali insieme



Regolamento sui costi amministrativi

Valitas Fondazione collettiva LPP

Valido dal 1° gennaio 2015

Art. 1 Basi legali

Conformemente all'art. 62 cpv. 1c del Regolamento di previdenza, le imprese affiliate alla Valitas Fondazione collettiva LPP versano contributi per i costi amministrativi in base al presente Regolamento, che costituisce parte integrante della Convenzione di adesione. Tutte le tariffe si intendono IVA inclusa.

Art. 2 Panoramica

Gli oneri amministrativi sono costituiti dai costi di base per la rendicontazione per ciascuna impresa o parte d'impresa (filiale) e dai costi personali per l'amministrazione attuariale delle singole persone assicurate. Vengono addebitati caso per caso i costi per le spese straordinarie. Sono inoltre dovuti costi per l'investimento del patrimonio, risultanti dalla gestione degli investimenti e dalla contabilità titoli, come pure per la gestione del portafoglio. Infine, in caso di disdetta del contratto, la Fondazione riscuote dal membro uscente un contributo per il carico di lavoro connesso.

Il Consiglio di fondazione adegua periodicamente al rincaro gli importi fissi.

Nel dettaglio, i costi amministrativi si compongono come segue:

Art. 3 Oneri amministrativi

1. Costi di base per la rendicontazione

- Costi annuali per ciascuna parte d'impresa: CHF 1'000.–.
- I costi vengono addebitati agli utili della cassa di previdenza.

2. Costi personali per l'amministrazione attuariale

- Costi annuali per ciascuna persona assicurata: CHF 260.–. La fatturazione si basa sul numero di assicurati di volta in volta comunicato.
- In caso di entrata o uscita nel corso di un anno, vengono addebitati o accreditati i relativi costi pro rata.
- I costi vengono finanziati in base al piano di previdenza.

3. Spese straordinarie

- In particolare vengono fatturate caso per caso ovvero addebitate alla cassa di previdenza le seguenti spese:

| | |
|---|-----------------------------|
| Prestazione pensionistica ¹⁾ | CHF 100.–/anno e caso |
| Liquidazione in capitale vecchiaia/morte ¹⁾ | CHF 300.–/caso |
| Estratti conto nel corso dell'anno ¹⁾ | CHF 50.– |
| Liquidazione parziale e piano di ripartizione ¹⁾ | CHF 50.–/persona assicurata |
| 2° sollecito ²⁾ | CHF 150.– |
| Esecuzione forzata ²⁾ | CHF 500.– |
| Piano dei pagamenti ²⁾ | in base al lavoro effettivo |

¹⁾ I costi vengono addebitati agli utili della cassa di previdenza.

²⁾ I costi vengono fatturati all'impresa.

- I costi per il coinvolgimento di soggetti esterni, trattative con autorità, servizi straordinari, costi esterni, ecc. vengono fatturati a chi li ha causati in base all'onere effettivo.
- Per l'esecuzione delle misure volte alla promozione della proprietà d'abitazioni, è possibile fatturare alla persona assicurata un'adeguata tariffa una tantum. In questo caso la tariffa per il prelievo anticipato e la costituzione in pegno è pari al massimo a CHF 250.–.
- Le prestazioni delle rendite di invalidità contano il triplo.

Art. 4 Costi per l'investimento del patrimonio

1. Costi per la gestione degli investimenti e la contabilità titoli

- a. Nella misura in cui i costi non siano già compresi nel prodotto di investimento (ad esempio Valitas Institutional Fund), viene addebitato agli utili della cassa di previdenza lo 0.2% sulla rispettiva quota patrimoniale. I costi sono tuttavia almeno pari a CHF 500.– se la quota patrimoniale è inferiore a CHF 0.25 milioni.
- b. Tutte le retrocessioni e le indennità derivanti dall'investimento del patrimonio vengono accreditati agli utili della cassa di previdenza.
- c. Il giorno di riferimento per il calcolo è il 31 dicembre di ogni anno.

2. Costi per la gestione del portafoglio e commissioni bancarie

- a. I costi vengono addebitati in base alle tariffe in vigore del gestore patrimoniale incaricato e della banca depositaria. Il gestore incaricato degli investimenti e la banca depositaria vengono nominati dalla Commissione amministrativa.
- b. Il gestore incaricato degli investimenti stabilisce il giorno di riferimento e l'intervallo di addebito.
- c. I costi vengono addebitati agli utili della cassa di previdenza.

Art. 5 Disdette contrattuali

Per quanto riguarda gli oneri amministrativi in caso di disdette contrattuali vale quanto segue:

- a. Se il rapporto viene disdetto unilateralmente nel rispetto del termine di preavviso stabilito nel contratto oppure con il comune accordo delle parti contrattuali o in caso di mancato adempimento o adempimento difforme, vale la seguente tariffa: lavori conclusivi CHF 100.– per persona assicurata, tuttavia almeno CHF 5'000.–. In caso di disdette straordinarie del contratto in seguito a fallimento, liquidazione ecc. sono dovuti i costi amministrativi regolamentari per l'intera durata del contratto.
- b. Nel caso in cui si continuino ad amministrare prestazioni pensionistiche con il consenso della Fondazione, le spese future per dette prestazioni pensionistiche vengono calcolate in base alle tariffe dell'art. 3.3. sotto forma di addebito una tantum. La prosecuzione dell'amministrazione è consentita soltanto quando queste spese sono completamente coperte. Per il calcolo delle spese future (costi amministrativi) il Consiglio di fondazione tiene conto del previsto rincaro. Oltre ai costi amministrativi, in caso di prosecuzione dell'amministrazione devono essere coperti con un versamento unico anche gli adeguamenti delle rendite attesi (rincaro LPP, raddoppiamento della rendita vedovile ai sensi dell'art. 21 LPP).
- c. I contributi per i costi amministrativi vengono addebitati al patrimonio della cassa di previdenza uscente.

Art. 6 Modifiche al Regolamento

Il Consiglio di fondazione può deliberare in qualsiasi momento modifiche al Regolamento sui costi amministrativi.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

